



Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Decreto Presidenziale n. 06/21 del 20.01.2021

Oggetto: Appalto integrato dei lavori di realizzazione della nuova darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e containers, contratto numero 578, del 21. 05. 2010. Affidamento lavori complementari ex articolo 57, c.5 del dlgs. 12. 04. 2006 numero 163, contratti numero 782 e 799, rispettivamente dell'11.01. 2017 e del 07. 04. 2017, aventi ad oggetto “intervento A-opere di presidio contro i fenomeni di erosione del fondo darsena” e “lavori di ripristino delle non conformità rilevate “intervento B. Risoluzione contrattuale ex art. 136 del D.lgs. 163/2006.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Richiamando tutta la precorsa corrispondenza sull'argomento, si premette che:

1. in esecuzione a quanto previsto dal Piano Regolatore Portuale vigente (così come assestato con l'adeguamento tecnico funzionale approvato con voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 451 del 15 gennaio 2003 ed a quanto contenuto nel Piano Operativo Triennale 2008/2010 approvato dal Comitato Portuale), il Genio Civile per le OO.MM. di Palermo, incaricato a tal proposito con convenzione del 25 maggio 1999, ha proceduto a redigere il progetto definitivo n.16 del 3 maggio 2005 (successivamente aggiornato con nota n. 4893 del 2 ottobre 2008), avente ad oggetto “*lavori per la costruzione della nuova darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro containers del porto di Catania*”, prevedendo l'importo complessivo di € 100.000.000,00, di cui € 87.262.717,36 per lavori a corpo, € 2.606.198,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 983.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 9.148.084,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. con Voto n. 238, reso dalla III° Sezione nell'adunanza del 26 ottobre 2005, il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto suddetto;
3. con nota n. 87620 del 20 dicembre 2006, l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art. 21 della legge 179/2002 sulle previsioni ambientali contenute nel progetto definitivo;

4. con Decreto della Direzione Generale per la protezione della natura n. 1278 del 28 luglio 2008, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha rilasciato l'autorizzazione allo sversamento in mare del materiale di risulta proveniente dal dragaggio dei fondali della darsena commerciale;
5. con Delibera n. 17/08 del 10 agosto 2008, modificata con Delibera n. 22/09 del 20 aprile 2009, il Comitato Portuale ha approvato il suddetto progetto ed avviato la gara per l'affidamento dei lavori per appalto integrato, stanziando, a copertura dell'intervento, le seguenti risorse: somme FESR della Misura III.1 del PON Trasporti 2000/2006, pari ad € 8.780.000,00, risorse provenienti dal Fondo di Rotazione ex lege 183/87, pari ad € 5.170.000,00, risorse di cui alla legge 413/98 (D.M. del 2 maggio 2001) per lordi € 30.980.000,00, risorse provenienti dalla legge 166/02 (D.M. 3 giugno 2004) per lordi € 47.070.000,00 e quelle stanziate nella programmazione triennale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2005/2007;
6. la Giunta Comunale di Catania, con nota n. 129 del 2 marzo 2009, ha espresso parere favorevole in merito all'Adeguamento Tecnico Funzionale concernente l'approfondimento dei fondali della darsena;
7. sul progetto definitivo suddetto è stato anche acquisito il Decreto di pro-nuncia di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-00010152 dell'8 agosto 2009, notificato con nota n. DSA-2009-0023878 del 10 settembre 2009, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha espresso il proprio giudizio positivo con prescrizioni sulla realizzazione dell'opera;
8. è stata indetta dalla Autorità Portuale di Catania la pubblica gara per l'aggiudicazione dell'appalto integrato in oggetto;
9. a tale gara hanno partecipato, tra gli altri, riuniti in costituendo RTI, UNITER Consorzio Stabile a r.l. (allora *in bonis*), quale Capogruppo, e l'impresa Pietro Cidonio s.p.a., quale Mandante, venendo individuato tale costituendo RTI, in esito alla gara, quale aggiudicatario;
10. detta aggiudicazione è stata resa definitiva con il Provvedimento n. 09 del 19 marzo 2010, con cui il Presidente dell'Autorità Portuale ha provveduto ad approvare gli atti di gara;
11. con scrittura privata con autentiche di firme, rispettivamente in Notaio Dott. Luigi Gallori di Roma (quella dell'Impresa Pietro Cidonio s.p.a.) in data 19 marzo 2010 e in Notaio Dott. Marco Cannizzo di Catania (quella di UNI-TER Consorzio Stabile a r.l.) in data 22 marzo 2010, rep. n. 44909 racc. 26244 del 22 marzo 2010, è stata formalizzata la costituzione del RTI;
12. in data 21 maggio 2010, prot. 578/10, è stato sottoscritto, in forma pubblica amministrativa, il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui *supra*;
13. dovendosi provvedere alla validazione della progettazione esecutiva predisposta dall'aggiudicatario, con provvedimento n. 33 del 9 settembre 2010 il Presidente dell'Autorità Portuale ha approvato l'esito della gara ed ha autorizzato la stipula del contratto di affidamento del servizio di verifica di che trattasi con l'ATI aggiudicataria "RINA CHECK/ NO GAP CONTROLS", con sede in Genova;
14. sul progetto sono stati quindi acquisiti tutti i pareri tecnici ed amministrativi riepilogati nel rapporto finale di ispezione RC06 del 26/01/2012 predi-sposto dal suddetto Organismo di verifica incaricato;
15. in esito alla propria attività, il suddetto soggetto incaricato del controllo, ai sensi del comma 5, lett. a), dell'art. 112 del D.lgs. 163/2006, ha predisposto degli specifici Rapporti di verifica della progettazione esecutiva, n. RC01 del 18 novembre 2010, RC02 dell'11

- gennaio 2011, RC03 del 23 febbraio 2011, RC04 del 20 aprile 2011, RC05 del 7 luglio 2011, nonché il rapporto finale di ispezione RC06 del 26 gennaio 2012;
16. con l'Attestato di Validabilità n. 01/2012 del 26 gennaio 2012, l'Organismo incaricato del controllo ha ritenuto validabile il progetto esecutivo predisposto dalla società appaltatrice nella sua formulazione finale, con alcune riserve;
17. con nota n. 01/DN-2012 dello stesso 26 gennaio 2012, assunta in pari data al prot. n. 0657, la parte appaltatrice ha fornito le dichiarazioni richieste ed indicate quali riserve dall'organismo di verifica nel proprio Rapporto finale di ispezione;
18. in data 8 marzo 2012, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione dell'opera;
19. l'**Atto Aggiuntivo** al contratto per regolamentare l'approvazione del progetto esecutivo è stato stipulato **in data 11 giugno 2012, Rep. n. 634**, per un importo complessivo di € 74.529.944,50;
20. nel corso dei lavori, alla luce del fatto che il Servizio Regionale di Protezione Civile ha individuato il sedime portuale di Catania come uno degli accessi primari alla città per navi, natanti, soccorsi, attrezzature logistiche destinate alla gestione delle emergenze nel caso di calamità naturale e della parti-colare pericolosità sismica della Città di Catania, è stata disposta ed approvata una perizia di variante e suppletiva, la quale ha previsto l'elevazione della classe d'uso sismica della banchina di riva e delle banchine del molo di sottofondo, e ciò, nello specifico, mediante la realizzazione di una struttura capace di resistere, con un adeguato fattore di sicurezza, all'incremento delle azioni sismiche derivanti dal nuovo ruolo di "opera strategica ai fini di protezione civile" riservato a questo tratto della darsena;
21. il progetto esecutivo relativo alla perizia di variante e suppletiva è stato anch'esso validato dalla Stazione appaltante, a seguito dell'attività di controllo e verifica effettuata dal già sopra citato Organo "RINA CHECK/NO GAP CONTROLS", provvedendosi, in data 11 dicembre 2013, a sottoscrivere il verbale di verifica, unitamente all'ufficio di D.L. ed al RUP ed in contraddittorio con l'impresa;
22. pertanto, in data 27 maggio 2014, si è proceduto alla firma (avvenuta con riserva, da parte dell'impresa) dell'atto di sottomissione (registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 15/10/2014, al n°450 Serie I);
23. i lavori, ultimati in data 14 giugno 2015 (giusta verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa Appaltatrice in data 7/7/2015), sono stati riconsegnati in via anticipata parziale alla Stazione appaltante in data 23 luglio 2015, giusta verbale di pari data, nelle more dell'espletamento del collaudo finale dell'opera, che è ancora in corso al fine della verifica delle prescrizioni;
24. in data 1 ottobre 2015 (previo parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e della Direzione Generale di Vigilanza sulle AA.PP. del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché giusta delibera del Comitato Portuale), l'Appaltatore e l'Autorità Portuale hanno stipulato una Transazione inerente le Riserve inscritte in contabilità dall'Appaltatore nonché le problematiche afferenti i tempi di esecuzione e le connesse penali;
25. in detta Transazione le Parti si davano reciprocamente atto che "*...il differimento complessivo del termine di conclusione dei lavori ... non attribuirà a ciascuna delle parti ... nessun altro diritto (contrattuale o anche il tipo risarcitorio), titolo o beneficio se non, quello di ritenere tempestivamente ultimati, ad ogni effetto contrattuale e di legge, i lavori ove effettivamente conclusi entro il termine sopraccitato, restando viceversa esclusa - per espresa volontà delle parti e corrispondente esplicita rinuncia in questa sede reciprocamente resa e reciprocamente accettata - qualsiasi pur indiretta implicazione derivante dalla rideterminazione del termine di ultimazione dei lavori*";
26. successivamente si sono verificate, ancorché in modo discontinuo nei tempi e nella localizzazione, alcune criticità nelle opere eseguite, per le quali l'Amministrazione ha

- richiesto l'intervento in garanzia dell'Appaltatore, il quale ha attuato ad oggi solo alcuni dei ripristini richiesti con interventi mirati ed approvati dalla Direzione dei Lavori e dall'Autorità Portuale;
27. che l'Amministrazione ha contestato, sin dal periodo immediatamente successivo alla riconsegna parziale dell'opera e sino ad oggi, numerose non conformità all'Appaltatore, che si è più volte impegnato al relativo ripristino, in ultimo predisponendo il progetto denominato Intervento "B opere di protezione del paramento verticale" redatto dall'Appaltatore nel maggio 2017 e non ancora eseguito;
28. da ciò è originata un'attività di indagine specifica di rilievo dei paramenti di banchina e dello stato dei fondali della Darsena (condotta dalla Società SIGMA s.r.l. di Palermo con tecnologia MULTI BEAM), da cui è emerso, nei punti ove attraccano le navi cargo, un fenomeno di erosione dei fondali della Darsena in prossimità delle banchine di riva e sul molo di sottofondo, attribuito con presumibile certezza alle azioni delle eliche delle stesse in fase di attracco e disormeggio;
29. tale fenomeno, anche in ragione delle valutazioni espletate dalla Direzione dei Lavori e dalla RINA CHECK, incaricata di supporto al RUP, è stato considerato come imprevisto ed imprevedibile, e ciò tanto più che esso non si è mai verificato storicamente nel Porto di Catania ed in nessun altro attracco, pur in presenza di navi di analoghe caratteristiche;
30. le erosioni riscontrate hanno infatti reso necessaria **l'elaborazione di una ipotesi progettuale** (elaborata a cura dell'Appaltatore e da esso trasmessa all'Autorità Portuale di Catania con nota Prot. US 220616 003 UTR CT in data 22 giugno 2016 e positivamente valutata dal Rina Check S.r.l./No Gap Controls), con la quale si è prevista la realizzazione di un palancolato sottoposto a quota -13,00 m. circa sotto il livello del mare nonché la realizzazione di un materasso zavorrante in geotessile e malta cementizia, opere entrambe poste a presidio contro i fenomeni di erosione sopra emarginati;
31. al fine dell'affidamento dei relativi lavori, l'Autorità Portuale ha ritenuto – con l'avallo di appositi pareri acquisiti in senso positivo dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e dall'ANAC – di dover applicare al caso di specie l'art. 57, comma 5, lettera a), D.Lgs 163/2006 e s.m.i., accertando al proposito che i lavori connessi alle suddette opere di presidio costituiscono "*lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale*", altresì appurando – in pedissequa applicazione della nota dell'ANAC - che "*...allo stato degli atti e dei dati in possesso non appariva possibile prevedere in fase di stesura del progetto l'evento che ha determinato l'approfondimento del fondale in misura anche approssimativamente tale a quello mani-festato né, di conseguenza, è possibile ritenere che la mancata previsione del sopra specificato evento costituisce un errore progettuale...*";
32. in data **7 novembre 2016**, l'Autorità Portuale, con nota prot. n. 5845/U/2016/TEC, ha richiesto alla Società Rina Check S.r.l. il proprio avviso in ordine alla succitata condizione posta dall'ANAC, ovvero se il suddetto fenomeno di erosione si potesse considerare quale evento imprevedibile in fase di stesura del progetto;
33. in data **9 novembre 2016**, la Rina Check S.r.l., con propria nota prot. n. RICH/DVSS/LLR/573, ha esitato detta richiesta, confermando anch'essa il connotato di imprevedibilità, da attribuire al suddetto fenomeno di approfondimento del fondale, nelle misure corrispondenti a quelle manifestate;
34. pertanto, con nota n. Prot. n. 5970/ U/2016/TEC del **15 novembre 2016**, l'Autorità Portuale, che altresì considerava i relativi lavori come indifferibili ed urgenti, ha invitato "*l'Appaltatore ad integrare la documentazione tecnica fornita con gli elaborati previsti*

- alla vigente normativa sui lavori pubblici per il progetto preliminare, trasmettendone copia completa alla Direzione dei Lavori, alla scrivente e al Rina Check che si occuperà della verifica";*
35. in data 23 novembre 2016 l'Appaltatore ha tempestivamente trasmesso, tramite PEC, il progetto preliminare richiesto avente titolo "OPERE DI PRESI-DIO CONTRO I FENOMENI DI EROSIONE DEL FONDO DARSENA", con previsione di una spesa complessiva stimata pari a € 5.941.375,32, di cui € 4.864.483,22 per lavori, ed € 360.664,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (spesa non comportante ulteriori finanziamenti rispetto a quanto già stanziato, trovando essa già copertura fra le somme proprie dell'Amministrazione, contenute nel quadro economico del progetto originale approvato);
36. il suddetto progetto preliminare è stato positivamente esitato e formalmente validato dalla Rina Check S.r.l./No Gap Controls (incaricata della vali-dazione del progetto giusta provvedimento commissoriale n.09/CS del 15 luglio 2016), mediante il proprio rapporto di controllo tecnico n. RC34 del 23 dicembre 2016;
37. in data 28 dicembre 2016, l'Autorità Portuale, con propria nota prot. n. "6898N12016/Tec, ha comunicato all'Appaltatore l'esito favorevole dell'istruttoria sul progetto preliminare, condotta da parte della Rina Check/NO GAP CONTROLS, rappresentando l'intenzione di voler procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo per disciplinare la progettazione esecutiva nonché alla rea-lizzazione delle opere in oggetto;
38. giusta autorizzazione n. Cron. 261 del 9 gennaio 2017, a firma del Giu-dice Delegato dal Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione (Proc. n.194/2015 R.S.S.), l'Appaltatore ha comunicato la propria offerta di ribasso aggiuntivo inherente l'importo dei lavori da eseguire, pari allo 1,50%, oltre all'assunzione a proprio carico di tutti i costi inerenti la progettazione preliminare e esecutiva relativa all'intervento complementare di che trattasi;
39. il Commissario dell'Autorità Portuale, con proprio Provvedimento n.31/2017 del 10 gennaio 2017, ha autorizzato la stipula dell'atto aggiuntivo, secondo lo schema annesso al progetto preliminare dei lavori complementari, agli stessi patti e condizioni del contratto originario e dei precedenti atti ag-giuntivi e di sottomissione, salvo i nuovi prezzi che è stato necessario formulare, ivi inclusa l'offerta del ribasso aggiuntivo formulata dall'appaltatore;
40. essendo stato altresì riconosciuto che i lavori complementari inerenti le "OPERE DI PRESIDIO CONTRO I FENOMENI DI EROSIONE DEL FON-DO DARSENA", sono volti, nel loro complesso, anche al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, in data **11 gennaio 2017** veniva sottoscritto l'**Atto Aggiuntivo rep. n.782** per l'affidamento all'Appaltatore della progetta-zione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, per l'importo stimato lordo pari ad € 4.864.483,22 per lavori a corpo, € 0,00 per la progettazione preliminare ed esecutiva, € 360.664,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 716.227,12 quali somme a disposizione dell'amministrazione;
41. l'Appaltatore ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo con nota numero US_090217_001_UTR_CT del 9 febbraio 2017 e con successiva nota numero US_150217_001_UTR_CT del 15/02/2017;
42. l'Autorità Portuale, con nota prot. n. 1122/U/2017/TEC del 3 marzo 2017, trasmetteva alla Rina Check il progetto esecutivo relativo all'intervento redatto dall'Appaltatore, di presidio contro i fenomeni di erosione dei fondali della darsena, denominato "A", al fine di effettuare la verifica tecnico-economica propedeutica alla validazione di legge;
43. nell'ambito delle suddette attività di verifica, Rina Check ha effettuato le proprie osservazioni, riepilogate nei RED del 21/03/2017, tra le quali viene espresso, al RED 03_STR-GTC del 21/03/2017 (e precisamente al punto A05), il seguente rilievo: "*Le*

palancole sono previste per l'intera estensione del tratto, mentre i materassi zavorrati e gli altri interventi di stabilizzazione sono estesi ad una parte limitata, dove effettivamente sono avvenuti gli scalzamenti. Tale criterio è differente da quello usato per la banchina di riva, dove i materassi zavorrati sono stati posizionati sull'intera estensione del tratto. L'intervento con le sole palancole non ha efficacia riguardo alla prevenzione dello scalzamento, né, avendo modestissima rigidezza, può migliorare il livello di vincolo delle paratie di pali in caso di scalzamento (palancole prive di funzioni strutturali). Si ritiene quindi opportuno valutare la necessità tecnica di estendere in via precauzionale la collocazione dei materassini anche nei tratti ad oggi privi al fine di impedire, nell'eventualità di un approfondimento dei fondali in corrispondenza dei punti privi di materassini dovuto ancora all'azione propulsiva delle eliche delle navi, la deformazione delle palancole collocate ed il decremento della sicurezza della banchina";

44. nelle controdeduzioni del Consorzio Stabile UNITER al rapporto della Rina Check, trasmesse con nota prot. n. US_040417_001_UTR_CT del 4 aprile 2017, è stata espressamente apposta e testualmente risulta, al punto A05, la seguente proposta/chiarimento: "*Preso atto del rilievo si rappresenta che a seguito della riunione tenutasi con la Stazione appaltante il 20.03.2017, alla presenza del RUP e del Commissario Straordinario, si è condiviso di estendere tutte le lavorazioni inerenti la protezione con materassi zavorrati a tutti i tratti ove è previsto il palancolato*";
45. tale previsione progettuale ha determinato un incremento dell'importo complessivo dei lavori, rispetto al quadro economico originario allegato al progetto preliminare, e quindi all'atto aggiuntivo dell'11 gennaio 2017, pari a lordi € 1.363.695,68, importo a cui va applicato il ribasso offerto in sede di gara, pari al 31,30055% nonché il ribasso aggiuntivo concordato fra l'Amministrazione e Appaltatore e che, in virtù dell'incremento delle lavorazioni affidate, è stato aumentato dall'iniziale 1,50% al 3,00%;
46. per disciplinare tale incremento, è stato sottoscritto, in data 7 aprile 2017, Rep. n. 799, apposito Atto Aggiuntivo per un importo complessivo lordo pari ad € 7.241.129,54, di cui € 4.136.916,32 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara e di quello aggiuntivo ed € 445.278,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
47. in data 7 aprile 2017, con provvedimento n. 49/C.S., il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania ha provveduto a nominare i componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, come indicati dal Provveditorato Regionale per i LL.PP. di Sicilia e Calabria con nota prot. n.1808/E/2017 del 5 aprile 2017;
48. in esito alla fase di verifica propedeutica alla validazione di legge, la RINA CHECK/NO GAP CONTROLS ha proceduto ad emettere: in data 28 marzo 2017 il Rapporto Intermedio n. RC01INT.A; in data 7 aprile 2017 i RED rev.01; in data 9 maggio 2017 i RED rev. 02 e, infine, in data 28 giugno 2017, il Rapporto finale di verifica RC 02 int. A con il quale il progetto è stato verificato ai sensi dell'art.112 del Dlgs. 163/06 e degli artt. da 52 a 54 del D.P.R. 207/2010;
49. in data 5 luglio 2017, l'Autorità Portuale, con propria nota numero 3389/U/2017/TEC/CT, ha richiesto all'appaltatore di trasmettere le copie del progetto integrato ed adeguato in conformità a tutte le osservazioni emanate in occasione della fase di verifica;
50. sul progetto delle opere di presidio contro i fenomeni di erosione dei fondali della darsena, predisposto dall'Appaltatore, sono stati altresì acquisiti i pareri del ing. Pietro Viviano (Direttore dei Lavori dell'appalto principale) del 7 luglio 2016, del 3 febbraio 2017, del 23 marzo 2017 e del 12 luglio 2017, nonché il parere favorevole della Capitaneria di Porto con nota n. 0031796 del 20 luglio 2017 ed il nulla osta della Commissione di Collaudo, espresso (ai sensi dell'art.219, comma 3, del DPR 05/10/2010) con PEC del 17 luglio 2017;

51. in data 31 agosto 2017, è stato acquisito dal Direttore dei Lavori, ing. Salvatore Gemma, il processo verbale di accertamento ex art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010;
52. in data 31 agosto 2017, il RUP, viste le risultanze del rapporto finale di verifica redatto dal Rina Check/No Gap Controls, soggetto all'uopo incaricato delle relative attività di cui agli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. 207/2010 e art.112 del D.lgs. 163/2006, ha validato il “*progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione delle opere di presidio contro i fenomeni di erosione dei fondali della darsena*”, predisposto dall’Appaltatore, ai sensi del comma 1, dell’art.55 del D.P.R. 207/2010;
53. in data 06 novembre 2017, è stata sottoscritta apposita polizza fidejussoria definitiva n. 1140994, rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. (Agenzia Fenice S.r.l. di Paternò), per l’importo di € 3.701.989,30 a garanzia dei lavori di realizzazione della darsena commerciale a servizio del traffico RoRo e containers, nonché relativamente ai lavori da eseguire ex atto aggiuntivo n. 782/2017 ed ex atto aggiuntivo n. 799/2017, per un importo dei lavori complessivo pari ad € 86.900.932,99;
54. in data 9 gennaio 2018 è stato quindi sottoscritto, tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, il verbale di consegna dei luoghi per l’esecuzione dei lavori complementari, sicché, in considerazione del termine di esecuzione dei lavori di 240 giorni, è stata indicata la data di ultimazione delle opere nel giorno 5 settembre 2018;
55. in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto, in data 22 gennaio 2018 si è avuto il concreto inizio dei lavori, suddivisi in Intervento A (Livellamento dei fondali interessati, infissione palancolato e posa materasso geotessile) ed Intervento B (protezione del paramento di pali dalla profondità di – 13 al piano di banchina e adempimento prescrizioni Commissione di collaudo);
56. in data 22 gennaio 2018, durante le fasi preliminari delle lavorazioni previste, sono emersi gravi fenomeni di cedimento della pavimentazione su un’area molto estesa della banchina del molo di sottofondo che, per la sicurezza del personale e dell’opera stessa, impedivano il procedere delle attività previste in progetto, ad eccezione delle fasi di incantieramento che procedevano regolarmente;
57. per tale motivo, in data 23 gennaio 2018 la Direzione Lavori, di con-certo con la Rina Check/No Gap Controls, ha mutato due delle quattro fasi operative dei lavori previste nel cronoprogramma dell’Intervento A, di fatto so-spendendo l’attività denominata “FASE 1”, relativa alla Banchina di riva lato nord, e procedendo con la realizzazione dell’attività denominata “FASE 2”, relativa alla banchina di riva lato sud + molo di sottofondo tratto 1;
58. in data 24 gennaio 2018, dopo una verifica in situ e sopralluogo, la Direzione Lavori ha ordinato l’esecuzione di indagini e sondaggi sulla parte ammalorata della banchina, con lo scopo di definire l’esatta consistenza dei sedimenti della pavimentazione e le possibili cause;
59. in data 29 gennaio 2018 l’impresa esecutrice, adempiendo alle disposizioni della D.L., ha proceduto con delle indagini di natura geognostica sui siti oggetto di dissesto, incaricando a tal fine la società L&R s.r.l., la quale, in data 2 febbraio 2018, ha consegnato un rapporto di prova, dal quale sono emerse preoccupazioni rilevanti circa lo status quo dei luoghi e, soprattutto, ha posto l’attenzione anche sul fondale adiacente alla banchina interessata dal cedimento di cui sopra;
60. in data 5 marzo 2018, su *input* della D.L., l’appaltatore ha proceduto ad affidare incarico alla società Atlantis affiché rilevasse le superfici sottomarine: tali indagini si sono protratte fino al 28 marzo 2018;
61. pertanto, di fatto, fino al 28 marzo 2018, tutte le operazioni relative alla “Fase 1” dell’*Intervento A* sono state (necessariamente) sospese e conseguente-mente non è stato

- possibile eseguire le prescrizioni di cui all'intervento B da eseguirsi necessariamente dopo l'esecuzione dell'infissione del palancolato;
62. in data 3 aprile 2018, l'Appaltatore, su input della Stazione Appaltante, ha posto in essere la demolizione della pavimentazione della banchina ammalorata, con conseguente messa in sicurezza della stessa a meno della parte finale della tratta 2 del molo di sottofondo per la quale si dovrà procedere dopo l'infissione del palancolato;
63. verificata l'effettiva gravità dei cedimenti, in data 5 aprile 2018 l'impresa esecutrice ha formalmente richiesto un supplemento di rilievi geotecnici, che sono stati autorizzati dalla D.L. in data 10 aprile 2018 attraverso un appo-sito ordine di servizio, all'interno del quale sono state altresì riparametrizzate tutte le attività operative dei lavori;
64. in data 20 aprile 2018 si è quindi resa necessaria una sospensione delle lavorazioni legate all'*Intervento A*, a causa dell'entità del fenomeno erosivo rinvenuto sulla banchina del molo di sottofondo 2;
65. nel momento in cui la banchina è stata resa sicura per l'utilizzo dei mezzi necessari per l'infissione (Link Belt del peso di 50 ton), affidando l'incarico alla ditta Sud Pali srl, in data 24 aprile 2018 l'Impresa appaltatrice ha proceduto alla prima prova di infissione di una palancola;
66. a seguito di tali operazioni e dei dati risultanti dalle indagini della ditta Atlantis sullo stato del paramento di banchina e dei vuoti rinvenuti al di sotto del jet grouting di saturazione posto fra palo e palo (vuoto che ha messo in discussione l'efficacia del sistema stesso di saturazione), l'Impresa esecutrice ha riscontrato la necessità di mutare alcune fasi operative nella realizzazione del montaggio dei manufatti (con condizioni di vantaggio per la Stazione Appaltante e con costi a carico totale della ditta), indicando nella nota del 9 maggio 2018, indirizzata alla D.L., tale sopravvenuta condizione necessaria;
67. con nota del Commissario Straordinario di UNITER del 3 agosto 2018, prot. n. US_030818_000_UTR_CT 99, alla luce delle suddette circostanze, nonché delle ulteriori rappresentazioni in essa contenute, in uno alle relative considerazioni tecniche ivi espresse, l'Appaltatore ha richiesto la proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
68. nelle more, poiché, nell'ambito della istituzionale procedura di vendita del complesso aziendale di cui s'è già detto ai punti II e III delle PREMESSE relative allo *status* di UNITER (che qui si richiamano), il Commissario Straordinario ha ricevuto offerta per l'acquisizione del ramo aziendale cui fa parte la commessa in oggetto, il medesimo Commissario Straordinario con nota UNITER in A.S. del 10 ottobre 2018, prot. n. US_101018_000_UTR_CT 110, nel rappresentare tale circostanza, ha altresì testualmente evidenziato che: "... *Per quanto sopra, tenuto conto: che le attività di cantiere sono state sospese per riavviarsi con il subentro in atto; che il trasferimento è condizionato alla concessione di maggiori tempi necessari per il completamento delle opere; che detti nuovi termini dovranno tener conto sia dei tempi necessari al perfezionamento degli atti amministrativi/civili che dell'ingresso del nuovo appaltatore e dell'ultimazione dei lavori stessi; tutto ciò premesso, trasmettendo in allegato un nuovo cronoprogramma lavori che farà parte integrante delle operazioni di vendita, si chiede la definizione dei tempi richiesti con la proroga sopra citata e la concessione dei nuovi termini complessivamente indicati*";
69. il giorno seguente, con ulteriore nota dell'11 ottobre 2018, prot. n. US_111018_000_UTR_CT 111, il Commissario Straordinario della A.S. di UNITER Consorzio Stabile integrava ed aggiornava, alla luce di nuove sopravvenienze accertative, la deduzione dei fatti ostativi e/o rallentativi dei lavori, rappresentando che: "*Per dovuta competenza, solo oggi 11 ottobre 2018, nell'ambito delle ordinarie operazioni di verifica dei luoghi, si è constatato che gli eventi di forza maggiore meteo-marini che hanno*

interessato l'area di Catania, hanno determinato modificazioni nella mantellata eseguita in aderenza al molo di sottofondo in prossimità della banchina 31. / Conseguentemente, ai sensi dell'art. 139 del D.p.r. 554/99, con la presente se ne fa formale denuncia. / Inoltre, per quanto sopra, si richiede un tempestivo accertamento, in contraddittorio, delle condizioni dei luoghi al fine di recepire le Vs. opportune direttive relativamente alle attività legate alla sicurezza dei luoghi – mantellata e banchina-, determinare la consistenza di tali danni nonché definire le attività ed i tempi di ripristino dei siti...”;

70. l'Autorità Portuale, con nota del 12 ottobre 2018, prot. n. 9155-U-2018/TEC., dopo aver prontamente cooperato alle operazioni di urgente verifiche in ordine al rappresentato danno alla mantellata del molo di sottofondo della darsena, nell'esprimere le prime ipotesi relative alla genesi del problema, verificato nella sua consistenza, riteneva peraltro “...assolutamente prioritario inibire l'accosto delle navi presso l'ormeggio n.31 e l'utilizzo della risega fra i due tratti del molo di sottofondo al transito dei mezzi portuali pesanti...” e, anche ricollegandosi a disposizioni di RUP e D.L., ivi riportate, disponeva all'Impresa appaltatrice “...di mettere in sicurezza le opere, sia quelle provvisoriali che non, di effettuare la custodia delle aree di cantiere, sia quelle interessate dalle fasi in esecuzione, sia quelle su cui si sarebbe dovuto operare successivamente in conformità al cronoprogramma, di eliminare la recinzione in corrispondenza dell'accosto n.33 che l'amministrazione potrà utilizzare in caso di congestimento del traffico navale e recintare in modo ben visibile le zone in cui la pavimentazione è stata rimossa e non ancora ripristinata...”;
71. quindi, con successiva nota del 23 ottobre 2018, prot. n. 9515-U-2018, la stessa Autorità Portuale, pronunziandosi sull'istanza di proroga:
- per un verso, con riferimento alla precedente istanza di proroga di UNITER del 3 agosto 2018, rappresentava che “...sulla scorta del parere assunto dalla D.L. con nota n. 25762 del 15/10/2018 e dal Rina Check con rapporto di controllo tecnico RC37 del 22/10/2018, viene concessa una proroga di 60 gg. per l'ultimazione dei lavori in oggetto...”;
 - per altro verso, “Con riferimento alla nota n.US_101018_000_UTR_CT 110 del 10/10/2018...”, comunicava di star in atto valutando “...la fattibilità, le modalità e i termini per la concessione di una nuova data di ultimazione dei lavori...”;
72. con la medesima nota del 23 ottobre 2018 e di cui al precedente punto 68, l'Autorità Portuale, con riferimento alla nota n. 9155-U-2018/TEC del 12/10/2018 e, quindi, alla “...insorgenza di una ulteriore problematica di sifonamento presso le banchine del molo di sottofondo, in esito alla quale si è reso necessario interdire all'uso un ulteriore accosto in darsena...”, ritenendo “...che vadano attivate tutte le necessarie precauzioni necessarie a garantire la sicurezza delle opere eseguite, dal cantiere in atto, delle aree, delle cose e delle persone ivi operanti ... (e) ..., altresì, che vada posta in essere ogni azione atta a preservare i materiali e i mezzi giacenti in cantiere...”, proce-deva a convocare l'impresa presso le aree di cantiere, preannunciando che la Direzione dei Lavori avrebbe provveduto “...a dare le necessarie disposizioni e ad effettuare in contraddittorio le operazioni di verifica della consistenza di mezzi, materiali e lavoratori presenti in cantiere...” ;
73. in data 6 novembre 2018, poi, l'impresa sottoscriveva con riserva il Registro di contabilità, all'atto della scrittura delle annotazioni contabili relative al SAL n° 4, per la contabilizzazione dei lavori e delle somministrazioni eseguite a tutto il 31 ottobre 2018, esplicitate, poi, il 19 novembre 2018;
74. il predetto Consorzio Stabile UNITER, facente parte del c.d. “Gruppo Tecnis”, è venuto a trovarsi:

- a) *in bonis* sino alla data del novembre 2015, in cui, a seguito di interdittiva antimafia, è stato nominato, ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 9, D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014, un commissario prefettizio nella persona del Prof. Avv. Saverio Ruperto;
 - b) nella predetta situazione di commissariamento prefettizio dal momento del provvedimento di cui alla precedente lettera a) e sino alla revoca dell'interdittiva antimafia, disposta con provvedimento del Prefetto di Catania del 16 marzo 2016;
 - c) dal 12 febbraio 2016, in status di amministrazione giudiziaria, con nomina a tale carica del medesimo Prof. Avv. Saverio Ruperto, a seguito della adozione, in pari data, a norma dell'art. 34, D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., del decreto del Tribunale Penale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, con cui è stata disposta la misura del sequestro giudiziario (finalizzato alla confisca) dei beni e delle attività economiche ed imprenditoriali esercitate da **Tecnis**, nonché dalle altre società del Gruppo, nonché del 100% delle azioni e delle quote riconducibili alle medesime società, per un periodo iniziale di mesi 6 (sei), poi prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi e, infine, revocato, su richiesta del P.M., con provvedimento del medesimo Tribunale, n. 14/2017, reso in data 21 marzo 2017, divenuto definitivo il successivo 4 aprile 2017;
 - d) nuovamente *in bonis*, dal momento del venir meno dello status di cui alla precedente lettera c) - e quindi dal momento della sua inoppugnabilità - sino alla data dell'8 giugno 2017, di cui *infra*;
 - e) in amministrazione straordinaria ex legge Marzano (*i.e.*: Legge 347/2003 e ss.mm.ii.), a far data dall'8 giugno 2017, in cui, giusta decreto MISE, la Tec-nis s.p.a., in uno al Consorzio Stabile Uniter a r.l., alla San Marco scarl ed alla Tiburtina scarl, è stata sottoposta a detta procedura concorsuale, anche in questo caso con nomina del Prof. Avv. Saverio Ruperto, stavolta nella carica e nelle funzioni di Commissario Straordinario. Con successiva sentenza n. 94/2017, depositata in data 20 giugno 2017, il Tribunale di Catania ha dichiarato, ai sensi dell'art. 4 D.L. 347/2003 e dell'art. 8 D.Lgs. 270/1999, lo stato di insolvenza di Tecnis e delle controllate Uniter Consorzio Stabile a r.l. in liquidazione, Tiburtina s.c.a.r.l. e San Marco s.c.a.r.l.¹;
75. nell'ambito delle attività istituzionali della Amministrazione Straordinaria ex Legge Marzano, ed in particolare in adempimento del programma di cessione dei complessi aziendali, approvato con Decreto MISE del 13 aprile 2018, il Commissario Straordinario ha indetto una "Procedura di vendita" del complesso aziendale facente capo a Tecnis S.p.A. in A.S. e ad altre società del Gruppo Tecnis, tra cui – come detto – anche UNITER Consorzio Stabile, tra i cui cluster aziendali è ricompreso anche quello afferente l'esecuzione dell'appalto di cui infra;
76. in data 25 settembre 2019 è avvenuta la sottoscrizione dell'atto di cessione, da parte della gestione commissariale in favore di AMEC S.r.l., dei rami aziendali indicati all'art.1 del medesimo atto, facenti capo al Gruppo Tecnis così come descritto al successivo articolo 2;

¹ Con successivi provvedimenti del 1° agosto 2017 (MISE) e del 10 agosto 2017 (Tribunale di Catania), la procedura di A.S. è stata estesa ad altre dieci società del Gruppo ex art. 81 D. Lgs. n. 270/1999, e precisamente: Consortile Sangro s.c.a.r.l.; Ternirieti s.c.a.r.l.; San Quirico s.c.a.r.l.; Gubbio s.c.a.r.l.; Consortile Calata Bettolo s.c.a.r.l.; Salerno Porta Ovest s.c.a.r.l.; Salaria s.c.a.r.l.; Consortile Nord Sud s.c.a.r.l.; Metro Catania 2013 s.c.a.r.l; Spoleto s.c.a.r.l..

IN TERZO LUOGO
(DARSENA CATANIA)

ART. 1 – OGGETTO

1.1 Secondo i patti, termini e condizioni stabiliti dal presente contratto, Uniter vende al Cessionario, che accetta, il ramo aziendale facente capo al Gruppo Tecnis così come descritto al successivo articolo 2. La vendita del ramo aziendale avrà efficacia dalla data odierna (la "Data di Esecuzione").

1.2 Il Cessionario acquista la proprietà, il possesso e la disponibilità del ramo aziendale con effetto dalla Data di Esecuzione ad eccezione di quanto infra relativamente alla Commessa Darsena.

1.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'opposizione della stazione appaltante di cui al successivo articolo 2.1 al subentro della Cessionaria nei relativi contratti di appalto ivi menzionati, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., ancora applicabile ai contratti in appalto *ratione temporis*.

1.4 La cessione di ramo aziendale di cui al presente Terzo Luogo è sospensivamente condizionata al perfezionamento con la Stazione Appaltante di una transazione ex art.239 D.Lgs. 163/2006, a mezzo della quale l'A.T.I., a suo tempo costituita per l'esecuzione dei lavori, rinuncerà alle riserve iscritte fino all'ultimo SAL a fronte della disapplicazione e della rinuncia

77. l'atto su richiamato è sottoposto alla condizione risolutiva rappresentata dalla potenziale opposizione della stazione appaltante al subentro della società cessionaria nei contratti in oggetto, ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.ii.mm. applicabile *ratione temporis*.
78. l'efficacia del citato contratto di vendita è, altresì, sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'atto transattivo ex art.239 del D.lgs 163/2006, poi effettivamente sottoscritto fra le parti (Uniter s.c. a r.l. in A.S., AMEC S.r.l. e A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale) in data 15.01.2020
79. con la sottoscrizione dell'atto di cessione, la società AMEC s.r.l. acquista l'originario contratto di realizzazione della nuova darsena commerciale a servizio del traffico RO-Ro e containers, appaltato dall'allora Autorità Portuale di Catania (n. 578/10 del 21/05/2010, atto aggiuntivo rep. 634 del 11/06/2012 e atto di sottomissione n. 450 del 15/10/2015), inclusi i due atti (782 e 799, rispettivamente dell'11.01. 2017 e del 07. 04. 2017) che disciplinano i lavori complementari al citato contratto originario, affidati dalla stazione appaltante ex art.57 del D.lgs. 163/2006. L'art.2 dell'atto di cessione, infatti, indica chiaramente che il ramo d'azienda acquistato da AMEC s.r.l. è costituito dal portafoglio lavori comprensivo dell'intervento denominato **"lavori per la costruzione della nuova darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e containers del porto di Catania"**

e lavori aggiuntivi ex art.57 d.lgs. 163/2006 denominati “opere di presidio contro i fenomeni di erosione e salvaguardia del fondale della Darsena”

ART. 2 – DESCRIZIONE E PERIMETRO DEL COMPLESSO AZIENDALE

2.1 Le Parti convengono espressamente che la cessione include esclusivamente quanto di seguito indicato e dettagliatamente documentato nella Virtual Data Room, e precisamente:

1) Ramo d'azienda per lo svolgimento dell'attività di costruzione di opere pubbliche denominato "Ramo d'azienda lavori marittimi" (SOA OG7+OS21) costituito:

1a) dal portafoglio lavori attualmente comprensivo dei seguenti contratti di appalto:

Darsena Catania - 80% dei lavori al prezzo di € 25.000,00

Committente: Autorità Portuale di Catania

Appaltatore: RTI tra UNITER Consorzio Stabile a r.l. (80%) e Impresa Pietro Cidonio s.p.a. (20%).

Descrizione intervento: "lavori per la costruzione della nuova darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro containers del porto di Catania" e lavori aggiuntivi ex art. 57 d. lgs 163/2006 "opere di presidio contro i fenomeni di erosione a salvaguardia del fondale della Darsena".

1b) dai contratti di subappalto, nolo, forniture/servizi e fornitura in opera,

80. con pec del 07 ottobre 2019 e con successiva pec del 11 ottobre 2019, la Società cessionaria ha trasmesso alla scrivente Amministrazione, oltre al testo del suddetto atto di vendita, anche alcuni dei documenti necessari alle verifiche di cui al richiamato art.116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.ii.mm.: attestazioni SOA, Certificato della Camera di Commercio e dichiarazione ex art.80 del D.L. 50/2016;
81. Tale circostanza è stata confermata nella nota inviata dalla Gestione Commissariale in data 26/06/2020, quale riscontro ad un'esplicita richiesta formulata sul punto dall'Autorità scrivente con la nota n. 5437-U- 2020 del 21/05/2020, nonché ribadita nell'atto transattivo del 15/01/2020 (Art.3), in cui la società AMEC S.r.l. si è impegnata, altresì, all'esecuzione a propria cura e spese di tutti i ripristini dell'appalto principale:

Art. 3.

3.1. Poiché la stipula della odierna transazione, dalla specifica visuale di convenienza di questa Autorità di Sistema Portuale, è determinata, oltre che dalla prospettiva di definire le controversie con l'Impresa Appaltatrice (sia in relazione alle riserve ed ai termini contrattuali, sia con riguardo ad ogni altra circostanza dell'appalto anteriore alla cessione), dalla ulteriore e significativa prospettiva di preconstituire le condizioni per il positivo subentro dell'impresa cessionaria in bonis, che abbia capacità, qualità e caratteristiche tecniche, economiche, finanziarie etc. idonee ed adeguate per il positivo e celere completamento dei lavori nei termini prefissati, l'odierna transazione viene altresì sottoscritta dall'impresa cessionaria al fine di:

... omissis

- c) dichiarare inoltre di avere piena conoscenza delle condizioni tecniche ed economiche in cui versa l'appalto e, quindi, di avere conoscenza e piena consapevolezza di ciò che implicano le superiori rinunzie e gli obblighi di ripristino di cui al successivo punto d);
- d) dichiarare, altresì, in esito al sopralluogo effettuato presso le aree di cantiere in data 19/11/2019 prendendo visione dello stato dei luoghi, delle lavorazioni

ad oggi eseguite e consapevole di tutte le problematiche relative all'appalto sin qui emerse, di impegnarsi ad effettuare a propria cura e spese tutti i ripristini dell'appalto principale, come richiesti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e come riportati negli ordini di servizio emessi dalla Direzione dei Lavori, nelle note dell'Ente committente, nel progetto di intervento "B – opere di protezione del paramento verticale" e nei verbali redatti dal Rina Check, atti che, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, si intendono tutti incondizionatamente accettati;

- 82.** sulla scorta di tali argomentazioni logico giuridiche, ossia che la Amec S.r.l. è tenuta all'esecuzione, tanto dei lavori si cui all'art. 57, che dei ripristini, l'Ente ha proceduto a richiedere con nota n. 4268-U-2020/SG del 09/04/2020, come *conditio sine qua non* ad autorizzare il subentro, che società cessionaria procedesse a volturare, a proprio nome, la polizza fideiussoria già prestata dalla Amministrazione Straordinaria di Uniter S.r.l. n. 1140994, oppure di dare vita, ex novo, ad una garanzia, avente il medesimo oggetto, per il medesimo importo, che garantisse il corretto espletamento degli obblighi contenuti nel contratto principale e negli atti aggiuntivi;
- 83.** la richiesta *de qua* trova espresso richiamo nel disposto di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006, in cui si prevede che la polizza fidejussoria vada prestata a garanzia degli impegni contrattuali, **tutti**, assunti con l'atto di cessione de quo: completamento appalto principale e relativi ripristini, esecuzione dei contratti per lavori complementari ex art.57 del medesimo decreto legislativo. La medesima trova, altresì, la sua giustificazione eziologica al comma 3 del medesimo articolo, nella parte in cui dispone che la cauzione definitiva può essere svincolata, in ragione dell'avanzamento dei lavori, sino ad un tetto massimo dell'80 % dell'importo iniziale;
- 84.** malgrado quanto sommesso, la Società Amec ha ritenuto di non dover adempiere a quanto richiesto dalla committenza, valutando di essere tenuta ad operare garanzia al solo circuito dei lavori complementari e, dunque, agli atti aggiuntivi n. 782 e 799, ex art. 57, con esplicita esclusione dei lavori di cui all'appalto principale, come rappresentato nella nota inviata il 21/04/2020;
- 85.** successivamente, questa Autorità di Sistema ha effettuato i necessari approfondimenti giuridico-legali, da cui sono emersi i seguenti principi:
- innanzitutto è confermato che la Società AMEC S.r.l., in virtù dell'atto di cessione sottoscritto in data 25/09/2019 con l'Amministrazione Straordinaria cedente, è subentrata nel ramo d'azienda inerente "Darsena Catania" nel suo complesso, in cui confluiscono, sia il contratto principale, sia gli atti complementari ex art.57;
 - è, altrettanto, inopinabile che tale trasferimento riguarda, altresì, le categorie SOA OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio) e OS21 (opere strutturali speciali), che, qualora il trasferimento fosse stato definito, sarebbero state acquisite al "curriculum" del cessionario per la classifica corrispondente all'intero valore dell'appalto;
 - la società Amec S.r.l., nell'acquisire il ramo d'azienda, ha assunto l'esatta esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in contratto, trasferite con il subentro nella commessa,

conseguendo da ciò che eventuali inadempienze, riferite a prestazioni già eseguite devono essere ricomprese nella garanzia fidejussoria apprestata dal subentrante: sia che esse si siano già manifestate, sia che si abbiano a manifestare in epoca successiva alla vendita del contratto d'appalto e, comunque, sino al collaudo dell'opera pubblica;

- alla fattispecie in esame risultano applicabili i principi che regolano il contratto di cessione d'azienda gli artt. 2558 e 2560 del C.C., in forza dei quali il cessionario subentra, senza alcuna distinzione, nei rapporti attivi e passivi dell'impresa concedente;

- 86.** tutto quanto su riepilogato è stato rappresentato ai soggetti interessati con la nota n. 0010067 del 17/09/2020, con la quale l'amministrazione ha, altresì, fatto seguito alla comunicazione di insussistenza dei requisiti per il subentro, inviata in data 09/04/2020 n. 4268-U-2020/SG, fissando il termine ultimo ed inderogabile di cinque giorni naturali e consecutivi per la presentazione da parte di AMEC S.r.l. della documentazione richiesta;
- 87.** con nota n. 0010558 del 29/09/2020, l'amministrazione, prendendo atto del fatto che il suddetto termine è trascorso infruttuosamente, senza che la società cessionaria fornisse la polizza richiesta, ha confermato il diniego per il subentro di AMEC S.r.l. nell'esecuzione degli appalti affidati ad Uniter S.c. a r.l.;

oooooooooooo

Tutto quanto su premesso e considerato,

Visto che, essendosi resa efficace la condizione risolutiva contenuta nell'art. 1.3 del contratto di cessione stipulato in data 25/09/2019 (rep. 66.866), l'Autorità di Sistema, con nota n. 10736 del 01/10/2020, ha proceduto a richiedere ai Direttori dei Lavori dei due contratti in essere (Ing. Viviano per la realizzazione della darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e containers e Ing. Gemma per i lavori di cui all'art.57 del D.lgs. 163/2006) di fissare all'appaltatore un termine perentorio di quindici giorni per avviare le lavorazioni contrattualizzate, pena la risoluzione contrattuale ex art.136;

che con la medesima nota l'Amministrazione ha rappresentato che, qualora fosse spirato il termine fissato senza che i lavori fossero ripresi dall'appaltatore, si sarebbe dato avvio alla procedura di risoluzione contrattuale ex art.136 del D.lgs. 163/2016;

che con ordine di servizio n. 8 del 05/10/2020, inviato con nota n. 19763 del 08/10/2020 dal Direttore dei Lavori complementari inerenti i contratti n.782 del 11/01/2017 e n. 799 del 07/04/2017, ing. Salvatore Gemma, quest'ultimo ha ordinato, sia ad Uniter s.c. a r.l. in A.S. (in qualità di Capogruppo) sia a Impresa Pietro Cidonio S.r.l. in A.S. (in qualità di

impresa mandataria responsabile in solido), di mettere in atto tutto quanto necessario per proseguire ed ultimare i relativi lavori, assegnando il termine perentorio di quindici giorni; che con ordine di servizio n. 7 del 06/10/2020, inviato dall'Ente con nota n. 11182 del 09/10/2020, il Direttore dei Lavori del contratto principale n.578/10 del 21/05/2010, ing. Pietro Viviano, ha ordinato, sia ad Uniter s.c. a r.l. in A.S. (in qualità di Capogruppo) sia a Impresa Pietro Cidonio S.r.l. in A.S. (in qualità di impresa mandataria responsabile in solido), di mettere in atto tutto quanto necessario per proseguire ed ultimare i relativi lavori, assegnando il termine perentorio di quindici giorni;

che in data 24/11/2020 si è tenuto il sopralluogo convocato con nota n.12759 del 28/10/2020, al quale hanno partecipato le Direzioni dei Lavori dei due contratti in questione, il Rina Check in qualità di supporto al RUP e supervisione alla D.L., i rappresentanti della società appaltatrice Uniter S.c.a r.l. (Ing. Renato De Simone Direttore Tecnico della società Tecnis in a.s. e Avv. Umberto Ilardo in qualità di difensore della procedura). Seppur regolarmente invitata in qualità di società mandataria responsabile in solido alla Capogruppo per il regolare espletamento degli impegni contrattuali, l'Impresa Pietro Cidonio S.p.A. non si è presentata;

che in occasione del citato sopralluogo si è accertato che, seppur trascorsi i termini fissati, “l'impresa non ha dato adempimento ai citati ordini di servizio n. 8 del 05/10/2020 e n. 7 del 06/10/2020”;

la nota di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei Contratti D.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, ritualmente comunicata alle compagni costituenti il RTI appaltatore con prot. n. 14220 del 22/12/2020, con la quale è stata data comunicazione di avvio della procedura di risoluzione contrattuale ex art. 136 del D.Lgs. 163/2016, fissando il termine di giorni quindici per il ricevimento di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni sugli inadempimenti contestati;

Preso atto di quanto affermato dall'Amministrazione Straordinaria di Uniter s.c. a r.l., nel contesto del verbale del 24/11/2020, in occasione del quale ha dichiarato per voce dei propri delegati, di confermare tutti i contenuti delle comunicazioni inoltrate via PEC in data 20 e 23 ottobre 2020, già esaminate da parte dell'Amministrazione, ritenendo che *“non è giuridicamente possibile procedere ad alcuna procedura risolutiva (né, quindi, agli adempimenti ex art.136 D.Lgs. 163/2006), atteso che, con il diniego di subentro, manifestato definitivamente (e certamente in data 29 settembre 2020) ad Amec da parte*

dell'Autorità di Sistema Portuale, i contratti si sono entrambi sciolti, giusta anche le norme e la giurisprudenza citate nelle suddette note commissariali. Di conseguenza, l'impresa – che non si trova nella possibilità giuridica di dar corso a quanto ultroneamente richiesto con gli OO.dd.SS. numeri 7 e 8 – presenza alle odierni operazioni, alle quali è stata convocata, al fine di prendere atto della consistenza del cantiere (e non già delle opere), nonché per stabilire sin d'ora – ovvero per dichiarare la disponibilità a stabilire, nell'immediato seguito – tempi e modalità di smobilizzo del cantiere, nonché, ancora, per effettuare le ulteriori operazioni e formalità che possono consentirle, al più presto, di cessare il servizio di custodia che, nelle more, è stato apprestato e a tutt'oggi garantito.”

Preso atto di quanto, altresì, esplicitato quale controdeduzione nel contesto della nota di riscontro pervenuta da Codesto Appaltatore in data 07.01.2021 le quali si ritengono non conducenti ai fini impeditivi di quanto già comunicato nella pregressa corrispondenza e finalizzate alla risoluzione del contratto per grave inadempimento;

Vista la nota n.754 del 20.01.2021, inviata alle compagini costituenti il RTI appaltatore, con la quale l'Amministrazione ha comunicato la chiusura del procedimento avviato in merito ai contratti in oggetto, sottoscritta dal R.U.P. quale proposta di risoluzione ai sensi dell'Art.136 del D.lgs. 163/2006;

Ritenuto che, alla luce dell'attività istruttoria compiuta e dianzi esplicitata, sussistono con evidenza le condizioni di grave inadempimento tali da giustificare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 del D.lgs. 163/2006;

DECRETA

- di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere, come in effetti si procede, alla risoluzione, ai sensi del citato articolo 136 del Codice dei Contratti per grave inadempimento del R.T.I. Uniter Consorzio Stabile a responsabilità limitata in Amministrazione Straordinaria (capogruppo mandataria) e Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (mandante) con sede in Tremestieri Etneo (CT), dei contratti: numero 578, del 21. 05. 2010 e relativi atti suppletivi, aventi ad oggetto: Appalto integrato dei lavori di realizzazione della nuova darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e containers; numero 782 e 799, rispettivamente dell'11.01. 2017 e del 07.04.2017, aventi ad oggetto “intervento A-opere di presidio contro i fenomeni di erosione del fondo darsena” e “lavori di ripristino delle non conformità rilevate “intervento B.

- di incamerare integralmente la cauzione definitiva prestata dal R.T.I. Uniter Consorzio Stabile a responsabilità limitata in Amministrazione Straordinaria (capogruppo mandataria) e Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (mandante) con sede in Tremestieri Etneo (CT), con polizza numero 1140994 rilasciata dalla Elba Assicurazioni a garanzia dell'importo di €. 3.701.989,30 con decorrenza 06/11/2017;
- di disporre l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali previsti dall'articolo 138 del Codice dei Contratti D.lgs. 163/2006;
- di riservarsi di agire nei confronti del R.T.I. Uniter Consorzio Stabile a responsabilità limitata in Amministrazione Straordinaria (capogruppo mandataria) e Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (mandante) con sede in Tremestieri Etneo (CT), per il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni;
- di notificare il presente provvedimento al R.T.I. Uniter Consorzio Stabile a responsabilità limitata in Amministrazione Straordinaria (capogruppo mandataria) e Impresa Pietro Cidonio S.p.A. (mandante) con sede in Tremestieri Etneo (CT) ed alla Società assicurativa Elba Assicurazioni;
- successivamente, quale conseguenza della risoluzione del contratto di appalto, meglio definito in epigrafe, sarà data esecuzione al disposto normativo previsto all'art.138 del Dlgs 163/2006;
- di comunicare all'ANAC il presente provvedimento di risoluzione del contratto;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di dare atto che tutta la documentazione relativa al procedimento, ivi compresa quella citata nel presente atto, è depositata presso gli Uffici di Augusta di questo Ente che avrà cura di conservarla nelle forme stabilite dalla legge.

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata